



*Regolatore - Ufficio Territoriale del Governo di Bari
Ufficio del Rappresentante della Salute e della Sicurezza Strumentale*



PROTOCOLLO D'INTESA


PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DELLE IMPRESE AGRICOLE PER LAVORATORI E LAVORATRICI
ADIBITI A LAVORAZIONI GENERICHE E SEMPLICI

Premesso che:

- L'agricoltura, uno tra i principali comparti produttivi del territorio regionale, si caratterizza per la netta prevalenza di dipendenti assunti a tempo determinato o stagionali. La forte presenza di aziende di piccole dimensioni, in genere a conduzione diretta, fa sì che la forza lavoro sia rappresentata in massima parte da coltivatori diretti e imprese familiari (di cui all'art. 230 bis del CC), soggetti esclusi dall'obbligo di sorveglianza sanitaria, da un numero limitato di lavoratori dipendenti con obblighi di sorveglianza sanitaria e di informazione-formazione derivanti dagli art. 36, 37 e 41 del D. Lgs. 81/08 e da un grande numero di lavoratori dipendenti a tempo determinato per i quali, pur in presenza di normative che limitatamente allo svolgimento di lavorazioni generiche e semplici prescrivono la sorveglianza sanitaria, si riscontrano particolari difficoltà per la necessità - in un lasso di tempo molto ristretto legato alla stagionalità del lavoro - sia di visitare un grande numero di lavoratori e lavoratrici, sia di reiterare le stesse visite, pur in presenza di esposizione a rischi simili, quando l'attività viene prestata in aziende diverse;
- il comparto agricolo rappresenta un settore in cui risultano presenti significativi rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e lavoratrici. Analizzando i dati delle malattie denunciate all'INAIL risultano infatti numerose quelle del comparto Agricoltura, tra cui soprattutto le patologie a carico del sistema muscoloscheletrico (colonna vertebrale e spalla prevalentemente) seguite dalle patologie del sistema nervoso (tra cui la sindrome del tunnel carpale), dalla ipoacusia da rumore e, in minima parte, dai tumori e dalle patologie dell'apparato respiratorio;



*Prefettura - Ufficio Provinciale del Governo di Bari
Ufficio del Rappresentante dello Stato e della Confiscenza Straniera.*



- il Ministro dell'Interno, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e ANCI hanno stipulato nel 2021 un "Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato" finalizzato a favorire l'attivazione di più efficaci sinergie interistituzionali dalle quali possa derivare anche in sede locale - e in particolare nelle aree qualificate a più elevato rischio di sfruttamento lavorativo - un dinamico avanzamento dell'attuazione delle misure previste dal "Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022" e di quelle comunque individuate sul territorio coerenti con gli obiettivi del Piano medesimo, nonché a promuovere la realizzazione e la diffusione di progetti provenienti da associazioni di categoria operanti nel settore dell'agricoltura ritenute di particolare rilevanza;
- la Prefettura di Bari ha attivato il Tavolo Permanente per le iniziative di contrasto allo sfruttamento del lavoro e al caporalato al fine di costituire un punto di raccordo per il monitoraggio del fenomeno e l'analisi di dati e bisogni rilevabili in sede locale, utile per la definizione di indirizzi e linee di intervento da attivare in coerenza con il Piano Triennale, nonché punto di riferimento per la programmazione degli interventi su base provinciale da ricomporre a livello regionale e centrale attraverso una verifica delle risorse disponibili e del loro efficace utilizzo;
- il Tavolo Permanente per le iniziative di contrasto allo sfruttamento del lavoro e al caporalato svolge le proprie funzioni attraverso gruppi di lavoro chiamati a lavorare su ciascuna azione prioritaria;
- l'Azione prioritaria 9 del Piano Triennale sopra richiamato, rientrante nell'Asse III Protezione e Assistenza, si riferisce alla pianificazione e attuazione di un sistema di servizi integrati per la protezione e prima assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura e rafforzamento degli interventi per la loro reintegrazione socio-lavorativa coordinati con gli interventi del Piano sulla



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari
Ufficio del Rappresentante dello Stato e della Conferenza Territoriale*



violenza maschile contro le donne che ricadono sotto la responsabilità del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio;

- il tema della sicurezza sul lavoro in agricoltura è di fondamentale rilevanza, in particolare nell'ambito del contrasto allo sfruttamento del lavoro, e richiede la collaborazione di molteplici organi istituzionali per la realizzazione, previa un'analisi del fenomeno, di interventi di natura strutturale come l'esperimento agevole della sorveglianza sanitaria;
- ogni strategia che miri a favorire l'attuazione di una efficace sorveglianza sanitaria del lavoro in agricoltura deve promuovere, anche attraverso la stipula di accordi, il consolidamento di una serie di interventi da parte di tutti i soggetti interessati in un'ottica di condivisione degli obiettivi;

TANTO PREMESSO

In attuazione della:

- legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, che reca "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di Decreti Legislativi (GU Serie Generale n. 110 del 29 aprile 2020 - Suppl. Ordinario n. 16)", con particolare riferimento alle modifiche apportate all'art. 78;

Visti:

- il comma 2-sexies dell'art. 78 che dispone «Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41,



*Segretaria Ufficio Territoriale del Governo di Bari
Ufficio del Rappresentante dello Stato e della Confessione Stomacale*




comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale»;

- il comma. 2-septies che dispone «La visita medica di cui al comma 2-sexies ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici»;
- il comma 2-octies che dispone «L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui al comma 2-sexies devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma»;
- il comma 2-novies che dispone «Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all' articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva, ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-sexies non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati».

4



*Direzione Uffici Territoriali del Lavoro di Bari
Ufficio del Rappresentante della Stato e della Confessione Straniera*



- l'art. 51 comma 3 del Dlgs 81/08 che dispone "Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

Atteso che:

la "Cassa Integrazione Malattia Assistenza Lavoratori Agricoli / Ente Bilaterale Agricolo Territoriale /C.I.M.A.L.A. – E.B.A.T." - per le aziende aderenti al sistema della bilateralità, in regola con il pagamento dei contributi CAM e CAC, - ha lo scopo prevalente di operare creando, con iniziative appropriate, condizioni di protezione per i soggetti esposti ai rischi sui luoghi di lavoro. Vari sono i compiti e le funzioni assegnati agli Enti Bilaterali ma quello che maggiormente si impone, per importanza e peculiarità, è la sicurezza sui luoghi di lavoro che si persegue attraverso:

- 1) la sorveglianza sanitaria per effettuare le visite mediche preventive preassuntive ovvero mediante convenzioni con i medici competenti, in caso di esposizione a rischi specifici. Tali visite riguardano, in particolare, i lavoratori e le lavoratrici agricoli stagionali;
- 2) l'informazione e formazione, adempimento che viene assolto con la consegna ai lavoratori e alle lavoratrici di appositi documenti validati dalle ASL, ovvero dagli Enti Bilaterali, contenenti istruzioni volte a preservare l'incolumità e la salute dei lavoratori e delle lavoratrici negli ambienti di lavoro;
- 3) la garanzia ai lavoratori e alle lavoratrici provenienti da altri paesi di poter comprendere la lingua utilizzata nei documenti relativi all'informazione e formazione.

Considerato che:

- fatto salvo l'obbligo di redigere una corretta valutazione dei rischi, lo scenario "tipico" è quello di lavoratori e lavoratrici esposti a rischi specifici da sovraccarico biomeccanico dell'apparato muscolo scheletrico;




*Spett.le Ufficio Territoriale del Governo di Bari
Ufficio del Rappresentante delle Industrie della Confezione Strumenti*



- ribadita la possibilità da parte delle aziende agricole di sottoporre a visita il proprio personale ad opera di medici competenti da questi liberamente individuati, nel caso di aziende convenzionate con Organismi Paritetici la certificazione che tiene conto dell'idoneità a rischi specifici è trasferibile per un anno in altre aziende (sempre convenzionate con C.I.M.A.L.A. – E.B.A.T. e con rischi analoghi).
- richiamando all'uopo l'art. 10 del "Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli della provincia di Bari e B.A.T." e fatte salve le lavorazioni che comportano esposizione a condizioni microclimatiche sfavorevoli considerando solo le attività che espongono a sovraccarico biomeccanico dell'apparato muscolo scheletrico:
 - rientrano in questa fattispecie gli operai capaci di eseguire mansioni manuali e generiche quali: operai non qualificati – addetti ai carrelli manuali, transpallet e simili – aiutanti in lavori specializzati – addetti al punto vendita aziende agrituristiche e agricole – cameriere aziende agrituristiche – addetti alle pulizie e lavapiatti in aziende agrituristiche;
 - rientrano altresì i lavoratori e le lavoratrici capaci di eseguire compiti meramente esecutivi variabili, per i quali non è richiesta autonomia di iniziativa né alcuna specifica mansione e formazione, che hanno la conoscenza del ciclo produttivo aziendale e adempiono funzioni esecutive sulla base delle direttive ricevute dai responsabili. Appartengono a questo ambito gli addetti ai lavori generici ortivi, boschivi, in vivai, uliveti, semenzai, serre, orti e colture floricole, addetti alla zappatura, estirpazione, raccolta olive e raccolta mandorle dalla pianta e da terra, alla smallatura delle mandorle, alla selezione, taglio, cernita, confezionamento in imballaggi e movimentazione di uva e al relativo trasporto, alla raccolta del prodotto dall'albero, alla raccolta, selezione ed incassetamento del pomodoro, alla cernita, selezione e incassetamento di altri prodotti ortofrutticoli, alla raccolta delle patate e raccolta delle ciliegie; gli addetti



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari
Ufficio del Rappresentante dello Stato della Confessione Evangelica*



alla cura del giardino e spazi verdi all'interno dell'agriturismo. Considerato che trattasi di operazioni lavorative di massa, tipiche del territorio, contraddistinte da periodicità e durata breve, rientrano in questo ambito gli operai assunti per le fasi esclusive di acinellatura, defogliazione, diradamento dell'uva da tavola, stenditura teli e tiratura sarmenti, nonché gli addetti alla tiratura e legatura dei tralci dopo la potatura.

Acquisito:

il parere favorevole della Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Bari,
Dott.ssa Stella Sanseverino;

PREFETTURA DI BARI

ASL di BARI

ISPETTORATO d'AREA METROPOLITANA di Bari-BAT

e

C.I.M.A.L.A. - EBAT

CONVENGONO QUANTO SEGUE

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente protocollo


Art. 1

Finalità

Il presente protocollo è finalizzato a favorire l'attivazione di più efficaci sinergie interistituzionali dalle quali possa derivare, in sede locale, un dinamico avanzamento dell'attuazione della sorveglianza sanitaria a cui sono tenute le



Profittare Ufficio Territoriale del Governo di Bari
Ufficio del Rappresentante dello Stato e della Confiscatura Straniera



imprese agricole tenuto conto sia delle peculiari caratterizzazioni del lavoro agricolo e delle mansioni che rientrano nello stesso, sia del profilo della stagionalità che investe il lavoro agricolo.

Art. 2

Programma di sorveglianza sanitaria

1. Essendo diretta a lavoratori e lavoratrici che svolgono attività manuali (eseguite quindi in assenza di macchine ed attrezzature specifiche), che espongono ai rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi, alle posture incongrue protratte per tempi significativi, all'esecuzione di movimenti ripetuti con effetti principalmente a carico della colonna vertebrale e degli arti (soprattutto superiori) e a rischi quali l'esposizione ai raggi del sole e a condizioni microclimatiche estreme e atteso che l'attività lavorativa si svolge prevalentemente all'aperto, la sorveglianza sanitaria dovrà essere mirata con particolare attenzione all'analisi dell'apparato muscoloscheletrico (rachide e arti superiori e inferiori). A tale fine dovrà prevedere:
 - a. la somministrazione di un questionario anamnestico per lo studio dei disturbi muscolo-scheletrici di origine occupazionale (il *Latin Questionnaire* – All. 1);
 - b. la compilazione della scheda di "Valutazione clinica dell'apparato locomotore" (All. 2);
 - c. la "Lista di autovalutazione per prevenire l'esposizione di lavoratori in condizioni di suscettibilità individuale" per gli esposti a temperature estreme (All. 3);
 - d. l'effettuazione di esami strumentali quali ECG e spirometria;
2. L'intero programma di sorveglianza sanitaria sarà effettuato secondo un approccio che tenga conto delle differenze di genere.
3. Restano immutati gli adempimenti relativi alla vaccinazione antitetanica prevista dalla Legge 20 marzo 1968, n. 419 "Modificazioni alla legge 5 marzo



1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria" per la quale si dovrà provvedere al richiamo o all'esecuzione di un ciclo vaccinale completo in linea con le modalità definite dalle Linee Guida regionali in fase di pubblicazione e con il protocollo operativo in via di definizione con i Medici Competenti.

4. Per tutti i lavoratori e le lavoratrici coinvolti nel programma dovrà essere compilato un *Libretto Sanitario Individuale e di Rischio*, da predisporre in base al modello indicato dal D.Lgs 81/08.
5. Il giudizio di idoneità avrà validità annuale e dovrà essere espresso riportando la dicitura "Visita medica annuale effettuata nell'ambito del *Protocollo di Intesa* per la sorveglianza sanitaria delle imprese agricole per lavoratori e lavoratrici adibiti a lavorazioni generiche e semplici sottoscritto in data 19 MARZO 2024 da Prefettura di Bari, ASL Bari, Ispettorato d'Area Metropolitana di Bari-BAT e C.I.M.A.L.A. - EBAT" e rimandando all'elenco delle aziende che chiederanno di aderire a tale protocollo, in regola con il pagamento dei contributi CAM E CAC versati al sistema della bilateralità.

Art.3

Impegni C.I.M.A.L.A. - EBAT.

1. In ottemperanza a quanto sopra premesso, ai sensi della normativa vigente in materia di salute dei lavoratori e delle lavoratrici sul luogo di lavoro (D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.) C.I.M.A.L.A. - EBAT procederà alla formazione di una lista dei medici competenti - ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 81/2008 - finalizzata alla collaborazione nella valutazione dei rischi sul lavoro e per l'espletamento della sorveglianza sanitaria delle imprese agricole aventi sede legale nell'area di competenza della C.I.M.A.L.A. - EBAT.



*Regione Puglia Ufficio Territoriale del Governatore di Bari
Ufficio del Rappresentante delle Fidej e della Cooperazione Stamento*



Il professionista incaricato dovrà provvedere (oltre ad assolvere a tutti gli obblighi derivanti dalle norme vigenti) a svolgere l'attività secondo i principi della medicina del lavoro.


2. C.I.M.A.L.A. - EBAT si occuperà di aggiornare la banca dati delle visite mediche preassuntive (con validità annuale) per il personale adibito alle attività previste in questo protocollo;
3. C.I.M.A.L.A. - EBAT si impegna ad assicurare al personale agricolo sorveglianza sanitaria, adeguata informazione e formazione, anche attraverso specifici opuscoli informativi che tengano conto delle differenze culturali, linguistiche e di genere dei lavoratori;
4. C.I.M.A.L.A. - EBAT, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, si impegna a stipulare le più convenienti convenzioni con aziende produttrici e/o distributori di Dispositivi di Protezione Individuali (scarpe, occhiali, caschi, guanti) la cui fornitura è obbligatoria per le imprese per lo svolgimento delle attività lavorative.

Le imprese agricole aderenti al presente protocollo (e in regola con il pagamento dei contributi CAM E CAC) potranno aderire a tali convenzioni per la fornitura dei predetti dispositivi.

Art. 4

Impegni A.S.L. BARI

1. In ottemperanza a quanto sopra, la ASL Bari si impegna a fornire a C.I.M.A.L.A. - EBAT e ai Medici Competenti da questa individuati ogni necessaria attività di assistenza.
2. Al fine di assicurare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale, la ASL Bari si impegna a garantire percorsi agevolati per l'accesso alle proprie strutture vaccinali o, in alternativa, la possibilità di esecuzione diretta delle vaccinazioni ad opera del Medico Competente, previa sottoscrizione da parte di quest'ultimo di specifico



protocollo di intesa. In questo caso, la ASL BA fornirà gratuitamente i vaccini necessari, purché vengano assicurate sotto la diretta responsabilità del Medico Competente le corrette procedure di trasporto e conservazione. L' esecuzione della vaccinazione non avrà alcun costo per le aziende e per la CIMALA-EBAT.


Art. 5

CLAUSOLA FINALE


IMPEGNI della PREFETTURA e degli Altri Sottoscrittori

Il primo anno di applicazione di questo Protocollo è da intendersi sperimentale. Con periodicità semestrale e con il coordinamento della Prefettura di Bari, ASL BA, Ispettorato d'Area Metropolitana di Bari-BAT e C.I.M.A.L.A. - EBAT si impegnano a verificare congiuntamente l'efficacia di questo Protocollo valutando le criticità emerse e concordando eventuali soluzioni.

IL PREFETTO DI BARI

Francesco RUSSO


IL DIRETTORE GENERALE ASL/BA F.F.

Luigi FRUSCIO


IL DIRETTORE DELL'ISPettorATO
TERRITORIALE DEL LAVORO D'AREA
METROPOLITANA DI BARI - BAT

Michele CAMPANELLI


IL PRESIDENTE DI CIMALA - EBAT

Giuseppe CREANZA


Bari, 19 marzo 2024